

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO, CASI RISOLTI DAL TRIBUNALE DI GENOVA

Le azioni tipiche a tutela dei diritti di privativa industriale, come già detto in occasione dell'ultimo incontro riguardante i marchi, sono contemplate dalla legislazione speciale ovvero dal Codice della Proprietà Industriale approvato con decreto legislativo 10 Febbraio 2005 n. 30.

Dette azioni possono essere suddivise in tre gruppi: A) quelle volte ad ottenere una misura cautelare, in caso di pericolo di lesioni che possano produrre danni non più riparabili; B) le misure di istruzione preventiva ovvero un provvedimento volto ad acquisire elementi di prova utili per il successivo giudizio di merito; C) l'azione ordinaria volta ad ottenere un provvedimento definitivo (sentenza) di accertamento della contraffazione con ordine di cessazione dell'attività illecita e/o di risarcimento del danno e/o di declaratoria di decadenza o di nullità del diritto di proprietà industriale.

Il legislatore, avendo colto l'urgente necessità di superare le problematiche inerenti all'eccessiva durata del processo civile ed alle difficoltà per il titolare del diritto in ordine all'acquisizione delle prove della contraffazione, ha quindi previsto, in modo specifico, la possibilità di fare ricorso a speciali misure cautelari ovvero a provvedimenti volti ad ottenere un rapido ed efficace strumento a tutela del titolare del brevetto ed alle misure di istruzione preventiva, ovvero a mezzi istruttori di accertamento della violazione del

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

brevetto.

Ma ciò non è tutto. E', infatti, anche possibile ottenere un provvedimento destinato ad acquisire gli elementi di prova riguardanti l'entità della denunciata violazione come, per esempio, un provvedimento di descrizione della documentazione contabile, corrispondenza commerciale ed ogni altro documento attinente alla lamentata violazione utile alla dimostrazione dell'entità del danno nel successivo giudizio di merito.

E', comunque, un aspetto fondamentale del settore della proprietà industriale che il ricorso alle misure cautelari costituisce il principale strumento per porre fine, in tempi brevi, alla contraffazione secondo le necessità del caso concreto.

Occorre precisare che la brevettazione, ai sensi dell'art. 117 CPI, non pregiudica l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale, per cui è possibile ricorrere ai sopra menzionati strumenti di tutela anche per la semplice domanda.

In materia civile, competenti a decidere sulle azioni in materia di proprietà industriale sono le Sezioni specializzate istituite presso alcuni Tribunali, come previsto dal D.lgs. 27 giugno 2003, tenuto conto della competenza territoriale:

A) luogo di residenza o domicilio del convenuto, presunto contraffattore; B) luogo di dimora, salvo quanto previsto dal comma 3 (indicazione di domicilio effettuata con la domanda che vale come domicilio esclusivo), se sconosciuti residenza o domicilio; C) locus commissi delicti, ovvero circoscrizione della

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

Sezione Specializzata dove i fatti sono stati commessi.

Passando ad analizzare, nello specifico, i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva vi sono:

- a) Il provvedimento di inibitoria (art. 131) ovvero l'ordine di cessazione della produzione e commercializzazione dei prodotti;
- b) L'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti, previsto sempre dall'art. 131, nei confronti di chi ne sia proprietario o del soggetto che comunque li abbia in detenzione o comunque la disponibilità, con possibilità di comminatoria di una penale per ogni violazione accertata. Attraverso tale strumento, il contraffattore è quindi obbligato al recupero dei prodotti consegnati a terzi a qualsiasi titolo;
- c) L'azione di descrizione degli oggetti costituenti violazione di un diritto della proprietà industriale, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova (ad es. corrispondenza commerciale) concernenti la denunciata violazione e la sua entità.

Attraverso questo importante strumento di istruzione preventiva, il più delle volte concesso inaudita altera parte in modo da evitare possibili occultamenti, è quindi possibile acquisire prova della violazione, della relativa entità.

- d) Il sequestro dei prodotti costituenti oggetto di contraffazione, ma anche conservativo dei beni del contraffattore se la violazione è commessa su

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

scala commerciale (ad es. blocco dei conti bancari).

e) L'ordine di esibizione di documenti con elementi od informazioni detenuti dalla controparte a conferma degli indizi di fondatezza della domanda, oppure di ogni altro elemento utile alla identificazione dei soggetti implicati nella produzione dei prodotti o servizi, od ancora, in caso di violazione su scala commerciale mediante atti di pirateria, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte. Ciò consente, oltre all'individuazione dei soggetti responsabili, di acquisire elementi di prova finalizzati a stabilire l'entità del danno.

f) L'Ordine di pubblicazione in uno o più giornali dell'ordinanza cautelare.

I provvedimenti sopra indicati possono essere adottati, quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare la loro attuazione, "inaudita altera parte" (ovvero senza nemmeno preavvertire la controparte) con decreto.

Ma anche, qualora vengano adottati con ordinanza, disponendo la preventiva comparizione della parte che può, pertanto, difendersi prima di dover subire un provvedimento, le tempistiche delle Sezioni Specializzate sono comunque assai ridotte.

Il legislatore è anche intervenuto mediante una serie di riforme in ambito penalistico, da ultimo con l'approvazione nel Luglio di quest'anno del c.d. "pacchetto anticontraffazione" (legge 23 luglio 2009 n. 99) con l'introduzione di

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

nuove figure di reato e con l'inasprimento delle sanzioni (pena da un anno a quattro per brevetti e modelli, con una aggravante che porta la pena minima ad anni due e la massima a sei quando la contraffazione è commessa su ingenti quantità o con modalità di tipo continuativo ed organizzato).

Vi illustro ora due procedimenti cautelari risolti dal Tribunale di Genova in materia di contraffazione di brevetto.

Il primo caso concerne un ricorso proposto dalla società X, titolare di un brevetto riguardante un'apparecchiatura per il miglioramento della stabilità delle imbarcazioni, rivolto al Tribunale per ottenere un provvedimento di sequestro, inibitoria descrizione e comunque ogni provvedimento utile ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Il Tribunale, 8 giorni dopo il deposito del ricorso, fissava udienza per la comparizione delle parti (non ha quindi ritenuto che vi fossero particolari motivi di urgenza altrimenti avrebbe potuto emettere un provvedimento *inaudita altera parte*) che, dopo la rinotifica dell'atto introduttivo ad uno dei soggetti convenuti, si teneva dopo circa 30 giorni dal deposito del ricorso.

Si costituiva la società convenuta contestando le richieste dei ricorrenti in quanto il mero deposito della domanda di brevetto non poteva comportare l'operatività della presunzione di validità del brevetto di cui all'art. 121 CPI ed in quanto, da un'indagine approfondita condotta sullo stato della tecnica, era

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

risultato che il brevetto era invalido non avendo il requisito della novità. Rilevava, inoltre, che l'inventore, prima del deposito della domanda, aveva rilasciato un'intervista comparsa su una rivista specializzata del settore ed erano state anche effettuate offerte sul mercato dell'oggetto dell'invenzione, fatti che costituivano predivulgazione: anche per tale motivo il brevetto doveva considerarsi invalido.

All'esito della discussione, il Giudice disponeva indagine tecnica sia sotto il profilo della originalità e novità del brevetto in relazione alle anteriorità rilevate dalla società resistente sia in relazione alla valenza predivulgativa dell'intervista apparsa sulla rivista.

Il Consulente tecnico depositava la propria relazione dopo circa 60 giorni ed il Giudice, dopo aver nuovamente ascoltato le parti, tratteneva il fascicolo in riserva per la decisione.

A scioglimento della riserva assunta, il Tribunale, rilevando preliminarmente che, pur non operando la presunzione di validità del brevetto non ancora concesso, il deposito della sola domanda autorizzava la tutela giudiziaria anticipata.

Osservava, quindi, che il consulente d'ufficio aveva potuto accertare che il particolare dispositivo brevettato aveva una sua propria caratteristica che lo distingueva in modo sostanziale dai dispositivi costituenti l'arte nota per cui il brevetto doveva considerarsi pienamente valido.

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

Tuttavia, riguardo al tema della predivulgazione, il Tribunale così rilevava: “si ha predivulgazione quando l’inventore, volontariamente o involontariamente, comunica l’invenzione a terzi in data anteriore alla domanda di brevetto; tale elemento distrugge pertanto il requisito della novità in quanto realizza la “accessibilità al pubblico” dell’invenzione e dunque deve riguardare l’invenzione nella sua interezza; l’art. 47 CPI, il quale riprende il contenuto del precedente art. 15 L.i., detta: “Per l’applicazione dell’art. 46, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa”, norma applicabile anche al brevetto per modello di utilità a fronte del richiamo contenuto nell’art. 86 CPI; nella fattispecie in esame parte resistente ha sostenuto essersi verificata divulgazione da parte dell’inventore, sia tramite il rilascio dell’intervista sopra ricordata, sia attraverso offerte sul mercato”; parte ricorrente ha, invece, affermato essersi verificata una divulgazione attraverso abuso della relazione esistente tra la società ricorrente ed Y alla quale la ricorrente aveva commissionato parte dei componenti di realizzazione dell’oggetto dell’invenzione.

In merito all’attività di divulgazione asseritamene posta in essere dalla ricorrente in epoca precedente il deposito della domanda, l’insegnamento giurisprudenziale ricorrente ma più risalente indicava la necessità che l’idea

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

fosse resa accessibile ad un numero indeterminato di persone, così Cass. 63/1939, ma si era osservato che, trattandosi non di conoscenza effettiva ma potenziale, anche la comunicazione rivolta ad un solo destinatario, purché in assenza di un vincolo di segreto, poteva dar luogo a divulgazione, così Trib. Vicenza 7.5.1993, ed in alcuni casi la giurisprudenza aveva riconosciuto valore divulgativo alla vendita dell'oggetto incorporante l'invenzione, qualora dalla visione del medesimo si potessero individuare le caratteristiche dell'invenzione, anche se in uno solo o pochi esemplari, proprio in relazione alla potenziale propagazione della conoscenza effettiva avuta dagli acquirenti, così Trib. Parma 28.4.1992; inoltre, secondo il Giudice, nella valutazione sulla valenza predivulgativa di una vendita isolata incide il requisito soggettivo del compratore, nella prospettiva, appunto di una successiva diffusione; ferma la conclusione tecnica di diniego cui è giunto il consulente in merito all'idoneità predivulgativa del contenuto dell'intervista più volte richiamata, conclusione anche questa argomentata in modo convincente, Il Tribunale ha attentamente analizzato il rapporto commerciale intercorso tra la ricorrente ed una società sua cliente (Z) prima del deposito della domanda di brevetto, rilevando che l'offerta del prodotto, completa di disegni e specifiche, effettuata dalla società ricorrente "deve ritenersi aver realizzato predivulgazione e proprio per la specificità degli elementi forniti a Z, considerata la natura specialistica del soggetto, con conseguente rigetto della domanda".

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

Escludeva, poi, la tesi dell'abusiva divulgazione realizzata in mancanza di prova certa essendoci soltanto alcuni indizi inidonei a concludere per una concorrente abusiva divulgazione, cui seguirebbe, stante l'effettuazione nei sei mesi precedenti il deposito della domanda, l'effetto indicato dall'art. 47 CPI.

Il Tribunale ha, quindi respinto il ricorso, compensando le spese del procedimento.

In un altro procedimento riguardante la contraffazione di un dispositivo elettronico per la realizzazione di CD registrabili prodotto e commercializzato da una notissima società (Z) di componenti elettrici. Quest'ultima, titolare di 3 brevetti europei validi in Italia, aveva concesso in licenza d'uso a moltissime società nel mondo i propri brevetti, ma vi erano alcuni produttori che immettevano sul mercato CD senza licenza. La società Z pertanto effettuava un attento controllo alle dogane avvalendosi in ambito CEE del sistema in base al quale le merci sospette vengono bloccate dalle autorità Doganali. Per facilitare le operazioni Z aveva inviato una "black list" in cui aveva indicato i soggetti che producevano CD senza licenza (in base alla normativa comunitaria le merci vengono bloccate ed il titolare del brevetto viene avvisato dopodiché ha dieci giorni per verificare la merce ed ottenere un provvedimento giudiziario mentre il destinatario delle merci può richiederne il rilascio mediante deposito di cauzione). Il Servizio di Vigilanza Antifrode aveva bloccato nel porto di Genova

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

un container con CD sospetti prodotti dalla società K, commercializzati da Y ed importati dalla società italiana J. L'identificazione era avvenuta tramite un software che permetteva l'individuazione di un certo codice apposto sui prodotti. Z, pertanto, depositava ricorso al fine di ottenere il sequestro, inaudita altera parte, della merce e di tutti gli elementi di prova relativi alla violazione e della documentazione contabile e pubblicitaria della società J.

Il Giudice, con decreto emesso lo stesso giorno in cui era stato depositato il ricorso, disponeva il sequestro della merce riservandosi, a seguito della comparizione delle parti, ogni altro provvedimento. Veniva successivamente scoperta un'altra partita di CD per cui la società Z proponeva altro ricorso che veniva anch'esso accolto per quanto riguarda il sequestro della merce.

Si costituivano in giudizio le parti convenute e la società italiana importatrice si difendeva evidenziando la propria buona fede sia perché licenziataria del brevetto, sia perché aveva acquistato i CD dalla società distributrice Y anch'essa licenziataria, sia perché i documenti di acquisto erano in regola. Rilevava, inoltre, che Z non aveva dato prova della contraffazione non dimostrando che i CD fossero stati prodotti con quella determinata tecnologia. Osservava, infine, che si era in presenza di uno "standard obbligatorio" con conseguente vincolatività dell'utilizzo del brevetto per cui la ricorrente non aveva diritto di richiedere un provvedimento cautelare ma semmai avrebbe potuto far valere un diritto di credito al percepimento di un equo compenso.

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

La società produttrice sosteneva anch'essa la mancanza di prova della contraffazione e di non aver mai offerto e venduto in Italia i prodotti in questione; sosteneva, inoltre, che i brevetti erano affetti da nullità.

Il Giudice disponeva, pertanto, indagine a mezzo consulente per la risoluzione delle problematiche di carattere tecnico e, una volta depositata la relazione in cui si riconosceva che i CD erano stati prodotti in violazione dei brevetti della ricorrente, decideva confermando i provvedimenti di sequestro e concedeva termine per l'inizio della causa di merito. Il Tribunale, in particolare, dopo aver richiamato la giurisprudenza in base alla quale è assolutamente irrilevante la buona fede ai fini della concessione o meno dei provvedimenti cautelari, rilevava comunque l'assenza di buona fede in capo alla società importatrice in relazione alle sue dimensioni, conoscenze o comunque possibili conoscenze delle società produttrici operanti nel settore ed all'assenza di indicazione del produttore nella fattura relativa ai beni posti sotto sequestro. Riguardo l'eccezione di nullità dei brevetti, richiamava la presunzione di validità del brevetto prevista dall'art. 77 rilevando che, in sede cautelare, in assenza di elementi chiari e precisi volti a superare detta presunzione l'eccezione non poteva essere accolta. Riguardo allo standard obbligatorio, pur riconoscendo che esso interferisce sulla libertà di mercato, rilevava che non pochi problemi poneva il riconoscere il diritto del produttore o comunque di chi commercializza beni in violazione di brevetti a pagare royalties solo nel momento in cui viene

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA E LEGALE
Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI – Avv. Stefano SERGIO
BREVETTI, MODELLI, MARCHI, DESIGN, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Via L. Lanfranconi n. 5/10 s.s.
I – 16121 Genova – ITALIA

Telefono e fax: 010-562349
E-mail: ferrarottistudio@libero.it

Dr.ssa Arch. Laura FERRAROTTI (iscritta all'Albo C.P.I. N. 707 M)
Avv. Stefano SERGIO (iscritto all'Albo Avvocati di Genova n° 1656
e nell'elenco E.P.O. n° 9000160.3)

scoperta la commercializzazione di beni non licenziati e che, comunque, era un aspetto da valutarsi nel giudizio di merito. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale respingeva la richiesta di inibitoria così come respingeva la domanda di sequestro della documentazione contabile e commerciale di J in quanto del tutto generica e perché, nel caso specifico, non ravvisava esservi potenziale rischio di danno derivante dalla mancata individuazione dei diversi produttori.

Genova, il 20/01/2010

Avv. Stefano Sergio